

# **TI\_GERICHTE 17.2013.106 vom 13. Februar 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-02-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2013.106](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.106)

FR: TI\_GERICHTE 17.2013.106 du 13 février 2014

IT: TI\_GERICHTE 17.2013.106 del 13 febbraio 2014

## **Regeste**

Legge sulla circolazione stradale. Violazione del dovere di prudenza (26 cpv. 1 LCStr), perdita della padronanza del veicolo (31 cpv. 1 LCStr), inosservanza dei doveri in caso di infortunio (92 cpv. 1 LCStr) e elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida (art. 91a LCStr)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF 6B\_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B\_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un'importante eccezione, secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell'ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell'art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l'appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti,

sottraendone altri al suo esame. Secondo l'Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell'art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B\_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).

## **E. 1.1**

AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

### **E. 1.1.1**

infrazione alle norme della circolazione per avere, ad \_\_\_\_\_, il 19.12.2010, negligenemente perso la padronanza dell'autovettura VW Golf targata sbandando così sulla destra, cozzando conseguentemente contro la vettura Opel targata di \_\_\_\_\_, ivi regolarmente parcheggiata;

### **E. 1.1.2**

elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per essersi, a \_\_\_\_\_, il 19.12.2010, intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle conseguenze penali del suo rifiuto;

### **E. 1.1.3**

inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità alla danneggiata o avvertire senza indugio la polizia.

## **E. 1.2**

AP 1 è condannato:

### **E. 1.2.1**

alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 240.- (duecentoquaranta) cadauna, per un totale di fr. 10'800.- (diecimilaottocento);

### **E. 1.2.2**

alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 8 (otto);

### **E. 1.2.3**

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.

## **E. 1.3**

L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborso fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico di AP 1. 3. Intimazione a: - - - 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria

Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

## **E. 2**

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l'accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell'imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall'esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédic/Treccani, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.). L'art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

## **E. 3**

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2 .).

## **E. 4**

Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc. 6B\_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B\_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B\_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10, n. 58, pag. 170). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B\_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

## **E. 5**

Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di

convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluenza per il giudizio. Il principio dell' in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B\_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B\_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B\_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B\_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). L'accusato 6. AP 1, cittadino svizzero nato il \_\_\_\_\_, lavora presso \_\_\_\_\_ e percepisce un salario annuo netto di fr. 90'000.- (verbale di interrogatorio dell'imputato, pag. 2). Dall'estratto dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti 9 gennaio 2013 non risultano esecuzioni o attestati di carenza beni a suo carico (doc. 9). Egli non è incensurato in Svizzera: dall'estratto del casellario giudiziale del 9 gennaio 2013 risulta a suo carico una precedente condanna del giugno 2006 per guida in stato di inattitudine (doc. 9). Risultanze dell'inchiesta e del dibattimento di primo grado

## **E. 7**

La notte del 19 dicembre 2010 veniva richiesto un intervento di Polizia sul piazzale antistante il disco bar \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, proprietaria dell'autovettura Opel Corsa targata, sollecitava infatti l'intervento del Reparto Mobile Sopraceneri in seguito ad una collisione con il veicolo VW Golf targato \_\_\_\_\_ di proprietà di AP 1 avvenuta all'interno del citato piazzale. Nel rapporto di constatazione dell'incidente redatto dagli agenti intervenuti sul posto si legge: " Al nostro giungere, presente unicamente la protagonista \_\_\_\_\_, il protagonista AP 1 era entrato all'interno del Disco bar \_\_\_\_\_. Il veicolo \_\_\_\_\_, si trovava ancora nella medesima posizione che aveva al momento del sinistro, mentre il veicolo AP 1 era stato parcheggiato a circa 50 metri dal luogo del sinistro su \_\_\_\_\_. Sul campo stradale non sono state rilevate tracce di frenata, in luogo nessuno si annunciava quale testimone. Da parte nostra si attendeva AP 1 all'esterno del locale pubblico \_\_\_\_\_ per chiarire la situazione in merito alla collisione, quest'ultimo giungeva circa due ore dopo l'evento. Veniva sottoposto alla prova etanografica che sortiva esito 1.59 per mille. Si procedeva quindi agli accertamenti di rito, AP 1 rifiutava però il prelievo del sangue e la visita medica atte a stabilire il tenore alcolico all'ora del sinistro" (Rapporto di constatazione 11.01.2011, AI 1, pag. 4; Formulario Rifiuto all'accertamento di inattitudine alla guida e Sequestro licenza di condurre allegati al Rapporto).

### **E. 7.1**

Sull'accaduto \_\_\_\_\_ e AP 1 hanno rilasciato versioni diverse. Sentita a verbale dalla polizia \_\_\_\_\_ ha spiegato che: " All'ora di chiusura alle 01.00 ho raggiunto la mia autovettura e mi sono recata al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. Giunta nel piazzale dinnanzi al

ritrovo pubblico, ho parcheggiato l'autovettura in un regolare parcheggio. Proprio nel momento in cui stavo per scendere dal veicolo, ho notato sopraggiungere un'autovettura che era intenzionata a lasciare il piazzale, quest'ultimo sopraggiungeva da sinistra verso destra. Immediatamente ho capito che la traiettoria di detto veicolo era troppo ravvicinata alla mia autovettura. Infatti dopo pochi istanti avveniva a collisione con la fiancata posteriore destra del veicolo in circolazione e lo spigolo anteriore destro della mia autovettura parcheggiata. Il conducente dell'altra vettura, dopo la collisione ha continuato in direzione dell'uscita del parcheggio. Da parte mia ho raggiunto proprio all'uscita del parcheggio il protagonista, ho bussato sul vetro del finestrino anteriore destro, senza che il conducente abbia avuto una reazione. Dopo diversi solleciti, il conducente abbassava il finestrino, immediatamente gli chiedevo se si era accorto di quanto successo. Questa persona non ha risposto immediatamente alla mia domanda, in secondo tempo mi ha detto che andava a parcheggiare il veicolo e che poi sarebbe tornato a chiarire la situazione. Visto che non ero sicura delle sue parole, ho osservato il numero della targa posteriore del veicolo. Mentre il protagonista era intento a cercare un parcheggio, sono ritornata a fianco della mia autovettura. Dopo pochi minuti, la persona mi ha raggiunto limitandosi unicamente a dirmi "buona serata a domani". Da parte mia, innervosita per la strafottenza di questa persona, ho telefonato presso i vostri servizi. (...) D5: Questa persona le ha lasciato dei dati o le sue generalità per quanto accaduto? R: No assolutamente nessun dato. D6: Lei li ha chiesti a questa persona i suoi dati? R: No, per il semplice fatto che non mi ha dato nemmeno la possibilità, si è unicamente avvicinato e senza neppure fermarsi mi ha dato una pacca (bonale) sulla spalla augurandomi una buona serata. D7: Le ha chiesto se si era fatta male o aveva bisogno di qualcosa d'altro? R7: No assolutamente nulla? D8: Questa persona ha detto parole riguardanti la collisione? R8: No nulla, come se non fosse successo nulla. D9: Lei ha spiegato a questa persona di aver colliso contro il suo veicolo? R9: Gli ho detto "ti sei accorto che hai picchiato contro la mia autovettura?" queste parole gliele ho dette quando ha abbassato il finestrino. D10: Secondo lei il conducente della VW Golf si è accorto di quanto successo? R10: Onestamente non lo so, la mia impressione è che questa persona non era molto lucida, anche quando mi ha risposto "vado a parcheggiare e poi arrivo" non ha mai accennato che sarebbe venuto per chiarire la situazione. (...) D13: L'agente interrogante mi mostra una fotografia (allegato A) raffigurante il detentore dell'autovettura VW Golf, mi viene chiesto se riconosco questa persona come il conducente che questa notte ha colliso contro la mia autovettura? R13: Posso dire con certezza che la persona raffigurata nella fotografia mostrata dall'agente è la stessa che era alla guida della vettura VW Golf targata che questa mattina alle ore 01.45 ha colliso contro la mia" (verbale Bruehlhart 19.12.2010, pagg. 1-4).

## E. 7.2

, interrogato dalla polizia sull'accaduto, ha così risposto: " D1: Dove si trovava prima di portarsi presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_? R1: Mi trovavo presso il Bar \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. R2: Come è giunto presso il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_? R2: Non lo ricordo. D3: Presso il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha sorbito bevande alcoliche? R3: Sì. D4: Cosa ha bevuto presso il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_? R4: 2 Whisky cola da 5 dl. D5: Prima di giungere presso il \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ ha sorbito altre bevande alcoliche? R5: Non ho bevuto niente prima di giungere presso il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. D6: Verso che ora è andato via dal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e dove si è portato? R6: Non ricordo a che ora sono andato via dal \_\_\_\_\_ e non ricordo dove sono andato in seguito. D7: Non sa come è giunto presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_? R7: Non mi ricordo come sono giunto

presso il \_\_\_\_\_ e se ero da solo o meno. D8: Come mai la sua vettura al momento del suo fermo si trovava posteggiata sulla strada antistante \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_? R8: Non so, qualcuno l'avrà guidata fino a lì, ma non so dire chi. D9: All'interno \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ha sorbito bevande alcoliche? R9: Forse sì, non so darle una risposta precisa. (...) D12: Alle ore 01.45 la sua vettura è incorsa in un incidente della circolazione stradale presso il posteggio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. In sostanza fuoriuscendo dal posteggio la sua vettura urtava con la ruota posteriore destra ed una parte della fiancata laterale destra posteriore, lo spigolo anteriore destro di una vettura posteggiata. Cosa mi può dire in merito? R12: Non ne ho la più pallida idea, secondo me non era la mia vettura e si tratta di un incidente che non coinvolge il mio veicolo. D13: Sul luogo dell'incidente dal sottoscritto e dal collega si è constatato che sulla ruota posteriore destra e sulla fiancata posteriore destra della sua vettura vi sono dei segni dell'incidente sopradescritto. Cosa mi può dire in merito? R13: Non ho modo di giudicare l'incidente sopra descritto in quanto probabilmente non guidavo io. Ed inoltre non so di quale incidente lei stia parlando. D14: Se non era lei alla guida della sua vettura chi era alla guida della stessa? R14: Non lo so dire. D15: Per quale motivo quando è stato fermato aveva lei le chiavi della sua vettura? R15: Perché la vettura è la mia. D16: Con chi ha passato la serata presso il locale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ ed in seguito presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_? R16: Amici di cui al momento non voglio fornire i dati. D17: Ha problemi medici di qualche natura visto che non ricorda a chi ha lasciato guidare la sua vettura e che la stessa è incorsa in un incidente della circolazione stradale? R17: Non ho nessun problema medico. D18: Allora per quale motivo non ricorda a chi ha lasciato guidare la sua vettura? R18: Non so dirlo. D19: Le è già successo di non ricordare cosa abbia fatto poche ore prima? R19: Sì mi è già successo. (...) Prendo atto che la prova etanografica a cui sono stato sottoposto ha dato esito di 1.59 per mille alle ore 03.40. Non ricordo di aver visto il risultato. D21: Sul luogo del fermo il risultato della prova etanografica le è stata mostrata e lei ne ha preso atto. Al momento non si ricorda, a causa dei suoi vuoti di memoria? R21: Non lo so. Mi rifiuto di sottopormi al prelievo del sangue ed alla visita medica in quanto non stavo guidando quando sono stato fermato. D22: Come fa ad avere la certezza di non aver condotto la sua vettura visto che non ricorda come è giunto presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_? R22: Non posso avere la certezza di non aver condotto la mia vettura" (PS 19.12.2010, AI 1, pagg. 1-4).

### **E. 7.3**

Al dibattito di primo grado l'imputato ha, per finire, ammesso di aver raggiunto il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ alla guida della propria autovettura. Egli ha così descritto il suo arrivo al locale quella sera: "Una volta entrato al \_\_\_\_\_ sono entrato al parcheggio del \_\_\_\_\_ per cercare posteggio. La situazione dei parcheggi era molto confusa, c'era molta gente che arrivava in quel momento che stava cercando un posto (...). Ricordo che non avendo trovato un posto libero mi sono indirizzato verso la strada cantonale, all'uscita del posteggio. In quel momento la signora \_\_\_\_\_, che non conoscevo, è venuta a bussare la finestrino dicendo che avevo toccato la sua macchina. Sono dunque andato a parcheggiare la macchina, le ho detto che il tempo di parcheggiare e sarei tornato. In quel momento ho verificato se sulla mia auto c'erano dei segni, non avendo notato niente di particolare come pure nessun segno di urto, e nemmeno avuto la percezione che mentre guidavo avessi urtato qualcosa, mi sono recato in direzione della signora \_\_\_\_\_ e ricordo di averle detto che non era successo niente e augurandole buona serata. Sono sicuro di averle detto che non c'era niente sulla mia auto e che quindi non ero stato io. (...) Il segno

che appare sulla fotografia n.2 delle foto agli atti era presente sulla mia auto, è un segno di sporcizia che è stato riparato con il polish. Non so dire se questo segno era già presente prima dei fatti sulla mia auto. Non lo escludo” (verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1). Appello 8.1. Con il suo appello l’appellante censura, innanzitutto, l’accertamento del primo giudice secondo cui egli ha colliso con il veicolo di \_\_\_\_\_ e che questa collisione ha causato i danni presenti nella parte anteriore destra del veicolo di quest’ultima. Egli ritiene, al contrario, che non vi è nessuna prova dell’avvenuta collisione tra i due veicoli, se non le dichiarazioni di \_\_\_\_\_, che non possono però essere seguite poiché in contrasto sia con quanto da egli affermato, sia con i danni rilevati dalla polizia sulle due autovetture, unico elemento oggettivo in atti. A mente di AP 1, tali danni non collimano, ritenuto che “ quello al veicolo \_\_\_\_\_ corrisponde a una striscia ampia, mentre quello all’auto AP 1 è secco e incisivo” . Inoltre, continua l’appellante, “nemmeno si può dire con certezza che questo solco provenga dal gancio di \_\_\_\_\_ (foto n. 1 e n. 2), poiché quest’ultimo corpo (leggermente) sporgente si trova all’altezza del mozzo, mentre che il solco sull’auto AP 1 si trova nel quarto superiore del paraurti” (III, pagg. 3-4). 8.2. Le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ sulla collisione avvenuta tra la sua vettura e quella di AP 1 sono, contrariamente a quanto da quest’ultimo sostenuto, assolutamente credibili.

\_\_\_\_\_ ha descritto con precisione e coerenza quanto avvenuto la notte del 19 dicembre 2010, spiegando agli agenti intervenuti sul posto di aver regolarmente posteggiato la sua vettura davanti al disco bar \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ – così come hanno potuto accertare anche gli agenti giunti sul posto (cfr. rapporto di costatazione 11-01.2011) – e, quando ancora si trovava all’interno del veicolo, di aver dapprima visto giungere da sinistra un autoveicolo che circolava ad una distanza ravvicinata alla sua vettura ed, in seguito, di aver sentito questo autoveicolo collidere con il suo. Al di là del fatto che, contrariamente alle inconsistenti supposizioni dell’imputato, non vi sono motivi plausibili per cui \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto mentire, inventandosi una simile storia ed incolpando una persona a lei sconosciuta di un fatto non avvenuto, le lineari e chiare dichiarazioni da lei rilasciate trovano conferma anche nelle fotografie in atti, dalle quali emerge chiaramente non solo che le due vetture presentavano entrambe dei danni, ma anche che i danni presenti collimano tra loro. Entrambe le vetture riportano, infatti, dei danni sul lato destro, quello anteriore per quanto riguarda il veicolo \_\_\_\_\_ (parcheggiato evidentemente in retromarcia) e quello posteriore per quanto riguarda il veicolo AP 1. Ma non solo. Entrambe le vetture riportano i danni nella parte bassa: l’autovettura di AP 1 sul paraurti posteriore e sul cerchione posteriori, mentre quella di \_\_\_\_\_ sul paraurti e sul gancio da traino anteriori. Confrontando i segni presenti sul paraurti e sul cerchione della vettura dell’appellante con quelli riportati dal gancio da traino e dal paraurti della \_\_\_\_\_, appare evidente che risultano da una collisione tra le due autovetture. Come correttamente rilevato dal pretore, il segno sul paraurti posteriore destro dell’autovettura di AP 1 è compatibile con il danno riportato dal gancio da traino della vettura \_\_\_\_\_ ed è stato, dunque, causato dalla collisione tra le due vetture, proprio come raccontato dalla donna. L’altezza in cui si trova il gancio da traino rispetto alla collocazione e alla tipologia del danno al veicolo dell’appellante – perché di danno si tratta e non di semplice sporcizia come da egli preteso -, non escludono, ma anzi confermano, questa conclusione, così come lo conferma anche il danno riportato dal gancio da traino stesso. Lo stesso vale per i danni al paraurti anteriore destro del veicolo \_\_\_\_\_ e al cerchione posteriore destro del veicolo AP 1, dovuti evidentemente al contatto tra le due vetture. D’altra parte, diversamente da quelle della danneggiata, le dichiarazioni dell’imputato – l’unico ad avere semmai avuto un

interesse a mentire per sottrarsi alle sue responsabilità – non sono credibili. Egli non ha, infatti, fornito una versione completa, chiara e lineare degli avvenimenti di quella sera / notte. In particolare egli ha cambiato versione sulla questione centrale dell'essersi recato al \_\_\_\_\_ alla guida della propria autovettura e di aver guidato all'interno del piazzale in cui sostava \_\_\_\_\_. In proposito, egli ha dapprima affermato che, probabilmente, vi era una terza persona alla guida della sua autovettura quella sera, senza però essere in grado di riferire chi fosse e senza voler dire ai poliziotti i nomi degli amici che avevano trascorso con lui la serata. Ma non solo. Egli ha anche affermato, una volta sentito il racconto dei poliziotti sulla versione di \_\_\_\_\_, di non sapere a quale incidente si riferissero (PS 19.12.2010, AI 1, pag. 3). Solo al dibattimento di primo grado ha, poi, ammesso di aver effettivamente guidato fino al \_\_\_\_\_, di aver transitato nel piazzale in cui sostava \_\_\_\_\_ e di aver effettivamente parlato con quest'ultima, continuando però a negare di averne urtato il veicolo. Nemmeno sulle bevande alcoliche consumate quella sera egli ha saputo fornire una versione precisa e lineare, dimostrando ancora di non essere credibile (PS 19.12.2010, AI 1, pagg. 1-2; verbale di interrogatorio dell'imputato, pag. 1). Un simile atteggiamento, evidentemente teso a nascondere le proprie responsabilità per l'accaduto, denota scarsa trasparenza e dimostra che AP 1, a differenza della \_\_\_\_\_, non può essere creduto. Forza è, dunque, concludere che il veicolo dell'appellante ha urtato il veicolo di \_\_\_\_\_ e che, a causa della collisione, i due veicoli hanno riportato i danni documentati dalle fotografie in atti (rapporto di costatazione 11.01.2011).

9.1. Anche per la denegata ipotesi in cui si dovesse accertare che egli ha causato un danno, l'appellante contesta di essersi reso colpevole di infrazione alla Legge sulla circolazione stradale, dal momento che non è comunque possibile attribuirgli la perdita di padronanza del veicolo. Egli ritiene che "questa specifica infrazione impone una certa velocità (non certo in un parcheggio) e una perdita di controllo vera e propria" che non si è verificata nel caso concreto (III, pag. 4).

9.2. Giusta l'art. 90 cifra 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa. Tale disposto, di natura astratta e generale, deve essere completato con l'indicazione delle norme della circolazione in concreto violate (STF del 24 novembre 2003, inc. 6S.392/2003 consid. 2.1, DTF 100 IV 71 consid. 1). Secondo l'art. 26 cpv. 1 LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 ONC, egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo e la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. L'attenzione richiesta al conducente implica che egli si ponga nella condizione di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità corporale ed i beni materiali altrui, e la padronanza del veicolo esige che, in caso di pericolo, sia in grado di azionare immediatamente i comandi del veicolo in modo appropriato alle circostanze (DTF 120 IV 63, consid. 2a; 76 IV 53, consid. 1).

9.3. Non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare che l'appellante, andando a collidere con il suo veicolo contro la parte anteriore destra del veicolo di \_\_\_\_\_ regolarmente posteggiato, ha perso la padronanza del suo veicolo e ha violato il dovere di prudenza imposto dalla Legge ai conducenti di autoveicoli. Urtando un veicolo posteggiato mentre stava transitando all'interno del piazzale di parcheggio davanti al bar \_\_\_\_\_, egli non ha, infatti,

evidentemente prestato la dovuta attenzione alla strada che stava percorrendo, ciò che non gli ha di conseguenza permesso di scorgere chiaramente il veicolo della \_\_\_\_\_ regolarmente in sosta e superarlo alla dovuta distanza, senza urtarlo. Così facendo AP1 ha, dunque, agito in violazione degli art. 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC e 26 cpv. 1 LCStr. Ai fini dell'applicazione dei citati disposti, poco importa che, come sostenuto dall'appellante, in quel momento egli si trovava all'interno di un parcheggio e non stava circolando ad una velocità sostenuta, ritenuto che il condurre un veicolo a velocità inadeguata è solo una delle cause – e non l'unica - che può portare alla perdita di padronanza del veicolo (Bussy&Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31 LCR, n. 2, pag. 293).

10.1. L'appellante contesta, poi, di essersi reso colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, sostenendo innanzitutto di non aver causato nessun danno alla vettura di \_\_\_\_\_ e di non avere, dunque, avuto nessun obbligo né di fermarsi né di allarmare la polizia. In ogni caso, egli contesta di essere fuggito e di essersi allontanato dal luogo della collisione, affermando al contrario di essersi spostato unicamente all'interno del locale e di essere dunque rimasto sul posto, rimanendo pertanto raggiungibile in ogni momento (III, pag. 4).

10.2. Giusta l'art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostogli dalla presente legge, è punito con la multa. Premessa per l'applicazione dell'art. 92 cifra 1 LCStr è così l'esistenza di un incidente, la cui definizione presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art. 92 LCStr, n. 12, pag. 154). A i fini dell'insorgere degli obblighi nel caso di un sinistro con soli danni materiali, il valore e la natura dei danni causati sono ininfluenti (per la giurisprudenza anche danni per un valore di fr. 100.- sono sufficienti, Schultz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987, 220 e 221, Berna 1990). I cpv. 1 e 3 dell'art. 51 LCStr prevedono che, in caso d'infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito e provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia. L'art. 51 LCStr sanziona dunque: - la violazione del dovere generale di fermarsi in seguito all'incidente (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 27-28, pag. 157) e di garantire la sicurezza della circolazione (cpv. 1), che s'impone a tutti i conducenti coinvolti in una collisione (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 23-24, pag. 156) a prescindere dai danni verificatisi; - la violazione del dovere di avviso immediato al danneggiato, che s'impone all'autore di soli danni materiali (e non corporali) e si concretizza tramite la comunicazione di nome e indirizzo al danneggiato (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 111, pag. 178). E' autore del danno materiale ogni persona all'origine di una delle cause dell'incidente, indipendentemente dalla colpa e dal fatto che abbia subito personalmente un danno (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 101-102, pagg. 175-176; Bussy&Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCR, n. 3.1, pag. 488). Se la comunicazione immediata e diretta al danneggiato non è possibile, ad esempio per l'assenza dello stesso sul luogo dell'incidente, allora l'autore del danno deve avvisare la polizia (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 113, pag. 179). Dal profilo soggettivo, l'inosservanza dei doveri in caso di infortunio può essere commessa sia intenzionalmente, e il dolo eventuale è sufficiente, che per negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr). Infrange intenzionalmente l'art. 92 LCStr, il conducente che, sa di trovarsi coinvolto in un incidente, e decide liberamente di non ossequiare i doveri che la legge gli

impone (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 132, pag. 182) in virtù di una morale collettiva e di un buon senso che chiunque, oltre ad averli appresi poiché titolare di un permesso di condurre, è in ogni caso tenuto ad avere (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 150, pag. 187). L'intenzione è, invece, realizzata per dolo eventuale quando l'autore accetta l'ipotesi secondo cui un incidente si sia potuto verificare e, nonostante ciò, non ossequia ai doveri che la legge gli impone (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 150, pag. 133).

10.3. In concreto, questa Corte ha accertato che si è verificato un incidente che ha coinvolto le vetture di AP 1 e \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 8.2). AP 1 non solo non si è fermato in seguito all'incidente violando, dunque, il dovere generale imposto dall'art. 51 cpv. 1 LCStr, ma ha anche chiaramente violato il dovere di avviso sancito dall'art. 51 cpv. 3 LCStr. Se in un primo momento, come da egli preteso, poteva anche non essersi accorto dell'avvenuta collisione, dopo essere stato rincorso, fermato e informato dell'accaduto dalla \_\_\_\_\_, avrebbe perlomeno dovuto, quale conducente all'origine della collisione e dunque autore dei danni materiali causati alla sua stessa vettura e a quella di \_\_\_\_\_ (cfr. sempre consid. 8.2), immediatamente comunicare a quest'ultima, presente sul luogo dell'incidente, il proprio nome e il proprio indirizzo. Egli non era certamente autorizzato ad allontanarsi senza fornire informazione alcuna e, così facendo, ha pertanto realizzato gli elementi costitutivi oggettivi del reato di cui all'art. 92 cpv. 1 LCStr. Le argomentazioni da egli sollevate al riguardo sono inconsistenti e pretestuose, ritenuto che dei danni – come visto – ci sono stati e che poco importa che egli, dopo l'incidente, si sia recato all'interno del bar \_\_\_\_\_ e non più lontano poiché, così facendo, egli ha in ogni caso abbandonato il luogo dell'incidente senza lasciare nome e indirizzo alla danneggiata, ciò che rappresenta - a non averne dubbi - un'inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Non vi sono nemmeno dubbi che, dal profilo soggettivo, egli ha agito intenzionalmente, ritenuto che, se in un primo momento egli poteva anche non essersi accorto di aver colliso con la vettura della \_\_\_\_\_, dopo l'avvertimento di quest'ultima egli ha certamente considerato e accettato una simile ipotesi e, allontanandosi dal luogo dell'incidente senza lasciare i suoi dati, ha realizzato - almeno per dolo eventuale - il reato di cui all'art. 92 cpv. 1 LCStr. Ne discende pertanto che AP 1 va ritenuto autore colpevole anche di inosservanza dei doveri in caso di infortunio.

11.1. Infine l'appellante contesta la realizzazione del reato di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida poiché, a suo dire, "dopo essere stato prosciolto dalla guida in stato di inattitudine, diventa assurdo applicare una norma che serve per accertare il fatto oggetto del proscioglimento". In ogni caso egli osserva che un simile controllo andava eseguito all'arrivo della Polizia e non al momento in cui egli, parecchio tempo più tardi, è uscito dal locale dopo aver sorbito delle bevande alcoliche (III, pag. 4).

11.2. L'art. 91a cpv. 1 LCStr punisce il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae ad una prova del sangue che è stata ordinata nei suoi confronti. L'opposizione ingiustificata del conducente – manifestata espressamente o per atti concludenti - all'esecuzione di una simile misura ordinata dall'autorità competente, è dunque sufficiente a realizzare gli elementi costitutivi del reato (Jeanneret, op. cit., ad art. 91a LCStr, n. 18, pag. 130; Weissenberge, op. cit., ad art. 91a LCStr, n. 15, pag. 499). L'art. 13 cpv. 2 dell'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS, RS 741.013) precisa che la persona interessata che si rifiuta di sottoporsi al prelievo del sangue deve essere informata sulle conseguenze del suo rifiuto sancite dagli artt. 91a cpv. 1 e 16c cpv. 1 let d e cpv. 2 LCStr (sanzione penale e revoca della licenza di condurre). Si tratta tuttavia di una regola di procedura e non di una condizione di punibilità (Jeanneret, op. cit., n. 18, pag. 130; Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/San Gallo 2011, ad art.

91a LCStr, n. 15, pag. 499). Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore sia cosciente di essere oggetto di un ordine di sottoporsi ad un esame del sangue e che, nonostante ciò, vi si opponga (Jeanneret, op. cit., ad art. 91a LCStr, pag. 138; Weissenberger, op. cit., ad art. 91a LCStr, n. 15, pag. 502). 11.3. Non sussistono dubbi sul fatto che AP 1, rifiutando espressamente di sottomettersi al prelievo del sangue ordinato dagli agenti di polizia, si sia reso colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida ai sensi dell'art. 91a cpv. 1 LCStr. L'ordine di sottomettersi ad una simile misura gli è, infatti, stato correttamente e legittimamente impartito dai due poliziotti intervenuti sul posto quella sera che, dopo aver constatato un tasso alcolemico risultante dall'analisi etilometrica eccedente lo 0,8 per mille, hanno richiesto, così come prevede l'art. 12 cpv. 1 cifra 1 OCCS, l'esecuzione di un'analisi del sangue, avvertendo l'imputato sulle conseguenze di un suo rifiuto di collaborare (cfr. formulario Rifiuto all'accertamento di inattitudine alla guida, AI 1). Né la motivazione fornita dall'imputato la notte del 19 dicembre 2010 per giustificare la sua opposizione, e cioè il fatto che nel momento in cui è stato fermato dalla polizia egli non si trovava alla guida della propria vettura, né quella fornita in sede di appello, e meglio che la polizia avrebbe dovuto eseguire immediatamente il controllo contestato e non attendere l'uscita di AP 1 dal locale avvenuta parecchio tempo dopo, mutano la conclusione a cui è giunta questa Corte. Non va infatti dimenticato che, benché in quel momento non si trovasse alla guida dell'autoveicolo, AP 1 era comunque sospettato di essere rimasto coinvolto in un incidente, ciò che basta a renderlo autore potenziale del reato di cui all'art. 91a cpv. 1 LCStr, e che, in generale, la polizia beneficia di un ampio margine di manovra nel decidere a quali misure è opportuno sottomettere un conducente (Jeanneret, op. cit., ad art. 91a LCStr, n. 6 e 17, pagg. 126 e 129). Inconsistente, infine, l'argomentazione secondo cui la realizzazione del reato di elusione di provvedimenti atti ad accertare l'incapacità alla guida, non avrebbe ragione d'essere alla luce del proscioglimento dal reato di guida in stato di inattitudine decisa nei confronti dell'appellante. Una simile argomentazione, oltre ad essere in contrasto con lo scopo che la norma intende perseguire, non tiene conto del fatto che qualsiasi conducente – quindi, anche il conducente che sa di essere sobrio - se coinvolto in un incidente le cui circostanze possono indurre a sospettare un suo stato di ebbrietà, può essere sottoposto ad un esame del sangue e si rende, di conseguenza, colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida se si rifiuta di sottoporsi all'esecuzione di un tale esame, necessario per poter escludere una sua guida in stato di inattitudine. Ne discende pertanto che AP 1 va dichiarato autore colpevole anche di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida. Commisurazione della pena 12.a. Giusta l'art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. L'art. 90 cifra 1 LCStr dispone che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa. L'art. 92 cpv. 1 LCStr punisce anche con la multa chiunque, in caso di infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge. Infine il reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. b. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'infrazione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. In proposito il Tribunale federale ha precisato che, in virtù di questa disposizione di legge, il principio dell'aggravamento della pena ( Asperationsprinzip ) è applicabile unicamente se l'autore realizza le condizioni per l'inflizione di pene dello stesso genere. Invece, quando la legge penale non prevede, come in concreto, lo stesso genere di pena per tutte le infrazioni realizzate, le diverse pene devono essere inflitte cumulativamente (STF 19.07.2011, inc. 6B\_867/2010, consid. 1.1.2; STF 04.02.2011, inc. 6B\_460/2010, consid. 4.3.1.; Trechsel / Affolter-Eijsten, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 49, n. 7). c. AP 1 risponde di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr), inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr) e elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr). Sebbene AP 1 debba rispondere di due contravvenzioni (per i reati di cui all'art. 90 cifra 1 e 92 cpv. 1 LCStr) e di un delitto (per il reato di cui all'art. 91a cpv. 1 LCStr) e non, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, di una contravvenzione e di due delitti, la pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 240.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e la multa di fr. 2'000.- decise in prima sede - peraltro non oggetto di specifica contestazione – merita conferma. Essa appare, infatti, comunque adeguata alla sua colpa già per il solo reato di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, e ciò in considerazione della gravità dell'infrazione di cui risponde e del precedente specifico (doc. 9). Per quanto riguarda, poi, la multa di fr. 2'000.-, anche se erroneamente inflitta dal primo giudice per la sola contravvenzione di cui all'art. 92 cpv. 1 LCStr, questa Corte non può che confermarla, in virtù del divieto della reformatio in pejus applicabile alla procedura d'appello (art. 391 cpv. 2 CPP). Infine non vi sono motivi per discostarsi dalla sospensione condizionale della pena decisa in prima sede. Tassa di giustizia e spese 13. Vista la sua soccombenza, la tassa di giustizia e le spese di primo grado sono posti interamente a carico di AP 1, così come pure gli oneri processuali del presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, previo esame del fatto e del diritto, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 34, 36, 42, 46, 47, 49 e 106 CP, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 e 91a cpv. 1 LCStr, 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza ricordato che, in assenza di impugnazione, il dispositivo n. 3 della sentenza 22 gennaio 2013 della Pretura penale è passato in giudicato:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.